



Comune di Castione della Presolana

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

(Art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione N. 22 del 20/10/2023

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Oggetto e applicazione.

Art. 3 - Vigilanza.

Art. 4 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.

Art. 5 - Definizioni.

Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO E BOSCHIVO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

Art. 7 - Comportamenti vietati.

Art. 8 - Altre attività vietate.

Art. 8 bis – Affissioni e Pubblicità

Art.9 - Getto di rifiuti e inquinamento aree boschive

Art.10 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.

Art.11 – Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi Pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.

Art.12 – Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

Art.13 – Obblighi in caso di nevicata.

Art.14 – Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree Pubbliche o di uso Pubblico.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

Art.15 – Manutenzione delle facciate degli edifici.

Art.16 – Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.

Art.17 – Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.

Art 17 bis – Luminarie

Art.18 – Insestimenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.

Art.19 – Numerazione civica

Art.20 – Sicurezza degli edifici Pubblici o privati e dei servizi abitativi Pubblici e sociali

Art. 20bis – Sicurezza delle strade Pubbliche e private

SEZIONE III – DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.

Art.21 – Divieti.

Art.22 – Disposizioni sul verde privato.

Art. 23 – Difesa contro i parassiti e malattie delle piante

Art. 24 – Abbandono superfici agricole

Art. 25 – Terreni incolti e ingerbiditi

Art. 26 – Libero deflusso delle acque

Art. 27 – Acqua potabile

Art. 28 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 28 bis – Interventi d’urgenza per eventi calamitosi

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.

Art.29 - Disposizioni generali.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ VARIE

Art.30 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.

Art.31 - Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

Art.32 - Occupazioni con elementi di arredo.

Art.33 - Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art.34 - Occupazione da parte di esercizi Pubblici di somministrazione.

Art.35 - Occupazioni per temporanea esposizione.

Art.36 - Occupazioni per esposizione di merci.

Art.37 - Occupazioni per attività commerciali e similari su aree Pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETA PUBBLICA E PRIVATA

Art.38 - Disposizioni generali.

Art.39 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.

Art.40 - Abitazioni private.

Art.41 - Strumenti musicali.

Art.42 - Dispositivi acustici antifurto.

Art.43 - Lavoro notturno.

Art.44 – Disciplina delle attività rumorose

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.

Art.45 - Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

Art.46 - Rapporti con i cani.

Art.47 - Mantenimento dei cani.

Art.48 - Centri di addestramento educazione

Art.49 - Rapporti con i gatti.

Art.50 - Colonie feline

Art.51 - Animali randagi.

Art.52 - Protezione della fauna selvatica.

Art.53 - Esposizione di animali.

Art. 54 – Denuncia di malattie infettive

Art.55 - Spettacoli vietati.

Art.56 - Circhi e spettacoli viaggianti

Art.57 - Premi vincita.

Art.58 - Utilizzo diverso di animali.

Art.59 - Vendita di animali.

Art.60 - Pratiche vietate.

Art.61 - Animali liberi.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.

Art.62 - Informazioni commerciali.

Art.63 - Obbligo di vendita delle merci esposte.

Art.64 - Disciplina dell'esposizione delle merci riservate ai maggiorenni.

Art.65 - Contrasto al commercio abusivo su area Pubblica.

Art.66 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'Art.110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

TITOLO VII - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SCIATORIA E DELLE PISTE DI SCI

Art. 67 – Segnalazione delle piste e obbligo del soccorso

Art. 68 – Comportamento degli utenti sulle piste da sci

TITOLO VIII - NORME FINALI.

Art.69 - Sanzioni.

Art.70 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

Art.71- Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata e di non immediata attuabilità.

Art. 72 - Recidiva

Art. 73 – Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione.

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'Art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di: sicurezza e qualità dell'ambiente urbano; occupazione di aree e spazi Pubblici; quiete Pubblica e privata; protezione e tutela degli animali; esercizi Pubblici; esercizi commerciali; sanzioni.

Art. 3

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale, a tutte le Forze dell'Ordine ed al personale dipendente degli Enti preposti al controllo per le materie di competenza.

2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 4

Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai responsabili delle Aree del Comune individuati dal Sindaco, a seguito di apposita istanza al protocollo generale del Comune.

2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere, oltre all'oggetto dell'istanza, le seguenti indicazioni: soggetto richiedente: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza.

Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente e/o P. Iva.

oggetto della richiesta: deve essere indicato in modo preciso l'oggetto della richiesta ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario

per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.

motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello statuto del Comune, delegati ai responsabili dei settori di cui al primo comma.

Art. 5

Definizioni

1. Con il termine giardino pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantato ad alberi ornamentali, con zone a prato, eventualmente ornate anche con vasche o fontane, destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano e così denominate in loco da eventuali cartelli, segnali od insegne.

2. Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia, anche destinata a coltivazione, di norma delimitata.

Art. 6

Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

1. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato dal "manuale del cerimoniale e utilizzo del gonfalone" adottato con deliberazione della G.C. n. 86/2016.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 7

Comportamenti vietati.

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico ovvero le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;
2. Sedersi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie dei pubblici ingressi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici;
3. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio degli arredi urbani e della segnaletica stradale;
4. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
5. Praticare giochi sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici;
6. Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei pressi dei pubblici edifici, nel centro storico, nei mercati e nelle fiere. È altresì vietato utilizzare animali o bambini per effettuare la questua. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea;
7. Compiere presso fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio;
8. Immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio;
9. Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;
10. Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene.
11. Soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è altresì vietato sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro o sigaretta;
12. Effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
13. Frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico;
14. Rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie;
15. Consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo Pubblico;

16. Ostacolare il parcheggio dei veicoli o comunque indirizzare gli stessi negli stalli di sosta, richiedendo oboli in denaro o proporre altresì l'acquisto di qualsiasi oggetto od in generale molestare con richieste di denaro o altro gli occupanti dei veicoli;
17. Svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali mulattiere, sentieri, piste forestali.
18. Insediare a scopo abitativo strutture quali, esemplificando, tende, caravan, autocaravan o altri mezzi di soggiorno mobili, fuori dei complessi ricettivi turistici o dalle apposite aree autorizzate.
19. Salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge, sono vietati la detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) ed il consumo di bevande alcoliche di ogni gradazione nei parchi e giardini del territorio Comunale ove sono presenti aree attrezzate per bambini e/o sportive;

Art. 8

Altre attività vietate.

A tutela della incolumità e della Igiene pubblica è vietato:

1. Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
2. Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
5. Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili sulla via pubblica;
6. Esporre fuori dai negozi oggetti taglienti o con punte o portare tali oggetti in luoghi pubblici del centro abitato;
7. Collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
8. Depositare e lasciare in permanenza i velocipedi fuori dagli appositi spazi predisposti, ove espressamente indicato;
9. Lasciare incustoditi per lunghi periodi i veicoli sull'area pubblica. Sono considerati non più idonei alla circolazione o senza custodia i veicoli in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di sessanta giorni sul suolo Comunale, decorrenti dalla redazione dell'annotazione di servizio a cura degli agenti delle forze di Polizia operanti sul territorio.
10. Tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose, ivi compreso il filo spinato.
11. È vietato, qualora il fatto non costituisca reato:
 - a. utilizzare indebitamente beni e strutture demaniali;

- b. guastare o manomettere edifici e manufatti pubblici e privati;
- c. recare guasti alle targhe viarie, segnaletica stradale, semafori, lampioni, pali e conduttore serventi l'impianto di illuminazione pubblica Comunale;
- d. danneggiare impianti di interesse pubblico;
- e. aprire idranti e utilizzarli senza autorizzazione salvo i casi di comprovata necessità;

Art. 8 bis **Affissioni e Pubblicità**

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Codice della Strada" sul territorio Comunale è vietata l'affissione di manifesti e pubblicità ove non espressamente autorizzati con apposita istanza; è vietato altresì:
 - a. Collocare o affiggere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. È altresì vietato appendere in qualsiasi modo su pali della luce, paline ed elementi di arredo urbano in genere volantini, testi, avvisi o altro;
 - b. Collocare sui veicoli in sosta su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - c. Lanciare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili ed effettuare pubblicità sonora con qualsiasi mezzo;
 - d. Effettuare volantinaggio e/o promozione di materiale editoriale alle intersezioni stradali con consegna di volantini e/o pubblicazioni varie agli occupanti dei veicoli in circolazione, causando intralcio alla circolazione veicolare o mettendo a rischio la propria o altrui incolumità;
 - e. Depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;
 - f. Collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente;
 - g. Collocare monumenti, targhe o lapidi lungo le vie, sulle piazze pubbliche, su edifici pubblici o più in generale su aree pubbliche senza la preventiva autorizzazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge o del Regolamento Edilizio.

Art. 9 **Getto di rifiuti e inquinamento aree urbane e boschive**

1. In tutte le aree pubbliche urbane, rurali e boschive, è severamente vietato abbandonare rifiuti, sversare liquidi o liquami ed effettuare depositi di materiale di ogni genere.
2. Nelle aree rurali, nei parchi, nei boschi e comunque nelle zone attrezzate per il bivacco e la sosta turistica, i rifiuti devono essere conferiti negli appositi cestini messi a disposizione dal Comune. Qualora non siano presenti contenitori/cassonetti per il conferimento ovvero gli stessi siano pieni, i rifiuti dovranno essere asportati e smaltiti a cura dell'utente.
3. Lo sfalcio di prati, le potature di rami e ramaglie e di ogni essenza arborea, qualora appartenenti a privati cittadini, devono necessariamente essere conferite al centro di raccolta Comunale, ad eccezione di quelle infestate da parassiti o malattie (processionaria del pino, bostrico dell'abete rosso, ...);
4. È altresì vietato bruciare rifiuti di qualsiasi genere o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore;
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento per la gestione e la raccolta dei rifiuti si rimanda al Regolamento sulle modalità di conferimento dei rifiuti e la gestione del Centro di

Raccolta dei rifiuti urbani adottato con D.C.C. n. 22 del 19/04/2016 e relative sanzioni Art. 8 c. 1 a c. 5;

Art. 9bis

Conferimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta porta a porta

1. Al fine di evitare la dispersione sul suolo Pubblico di materiale inquinante ed esalazioni moleste sul territorio Comunale è vietato:
 - a) Depositare rifiuti all'esterno delle abitazioni fuori dagli appositi contenitori/sacchi per la raccolta differenziata.
 - b) Depositare all'esterno delle abitazioni, in conformità al calendario pubblicato sul sito Istituzionale, tipologie di R.S.U. diversi da quelli oggetto di raccolta nel giorno solare successivo.
 - c) Collocare bidoni, sacchi e similari lungo le vie Pubbliche prima delle ore 22:00 del giorno antecedente al recupero da parte della ditta incaricata alla raccolta.
2. È fatto obbligo alla ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti urbani di verificare il corretto posizionamento del carico sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, evitando che, i medesimi, possano disperdere il carico durante le operazioni di spostamento e/o raccolta.

Art.10

Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.

Art.11

Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinentziali degli esercizi Pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.

1. I gestori degli esercizi artigianali e commerciali che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori posizionati all'interno dell'occupazione o dell'esercizio commerciale stesso, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento Comunale.

4. Ai gestori di esercizi pubblici, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, degli esercizi artigianali e commerciali anche se non occupanti aree pubbliche o di uso pubblico, è vietato depositare o abbandonare rifiuti provenienti dall'attività dai medesimi gestita sul suolo pubblico indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio, della via o piazza prospiciente. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.

5. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, dell'esercizio artigianale o commerciale, l'area adiacente e i relativi spazi pertinenziali devono risultare sgombre da ogni rifiuto.

6. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi su esposti al primo e secondo comma, può essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione rilasciata per l'occupazione di suolo pubblico, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art.12

Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.

1. Le operazioni di carico e scarico si intendono subordinate alle condizioni che le medesime non avvengano su suolo pubblico; laddove necessario deporre le merci su suolo pubblico, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione che potrà dettare particolari modalità da adottarsi. L'autorizzazione potrà essere riusata per motivi di tutela della circolazione o della incolumità pubblica o di conservazione della pavimentazione stradale. La richiesta di autorizzazione dovrà essere dettagliata e contenere tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima; in caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.
2. Le operazioni andranno eseguite con sollecitudine ed in orari di minore impatto sulla circolazione stradale. È altresì vietato lo scarico di merci, nei mesi di luglio e agosto, e nel periodo tra il 24-12 ed il 06-01 nelle seguenti vie:

Castione (centro)	Bratto	Dorga
Via Vittorio Emanuele	Via Donizetti	Via Donizetti
Via Manzoni	Via Locatelli	Via Fantoni
Piazza Roma	Via Dante	
Piazza Venezia	Via Pio XII	
	Via S. Pellico	

nelle seguenti fasce orarie: dalle 9:30 alle 12:30 – dalle 16:30 alle 19:00.

3. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

4. È fatto divieto ai mezzi impiegati per il trasporto di materiali edili, quali betoniere e simili, lavare i medesimi su aree pubbliche o in aree private con scolo delle acque nei pozzetti o nelle fognature pubbliche.

Art.13

Obblighi in caso di nevicate.

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio oltre il filo delle gronde ovvero dei balconi che possano cadere su aree Pubbliche diventando fonte di potenziale pericolo a persone o veicoli. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico o in modo tale da ostruire i percorsi pedonali e i marciapiedi ovvero gli scarichi dei pozzetti stradali.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. È fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente alla Polizia Locale eventuali transennamenti o barriere installate temporaneamente per la messa in sicurezza dell'area.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili e lungo tutto il fronte della proprietà, devono provvedere i proprietari, tenendo libero uno spazio pari a un metro e mezzo lungo tutta la proprietà.

Art.14

Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle deiezioni.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati o la pulizia di dette aree, con spese a carico dei soggetti obbligati.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art.15

Manutenzione delle facciate degli edifici.

1. Qualsiasi intervento od opera edilizia (sia soggette a SCIA, CILA, PDC) necessita dell'apposizione di idoneo cartello di cantiere all'ingresso della proprietà che sia ben visibile dalla pubblica via e completo in tutte le sue parti oltre che conforme a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio D.C n.3 del 31/03/2023.
2. Ogni edificio con le proprie pertinenze quali tetti, cornicioni, camini, balconate ed ogni altro accessorio, deve essere tenuto in buono stato di conservazione in modo da evitare la caduta di tegole, pietre, lastre od altri materiali, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.
3. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico. Tali strutture, in caso di guasti e rotture, devono essere prontamente riparate o sostituite.
4. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente ancorate; le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
5. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, il Comune provvederà con Ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
6. Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Comune provvede d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da effettuarsi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, fatto salvo l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
7. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore. Tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.
8. Qualunque guasto o rottura che si verifichi alla pavimentazione, alle griglie o ai telai dei porticati o dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente segnalata da apposita segnaletica da parte del privato proprietario, il quale deve inoltre immediatamente provvedere, a sua cura e spese, alla riparazione del guasto o della rottura.
9. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti su suolo pubblico o aperto al pubblico.

Art.16

Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Su tutto il territorio Comunale è vietato deturpare, imbrattare, danneggiare, collocare adesivi e materiali pubblicitari sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri e edifici. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione pubblica, le cabine elettriche, i pannelli fonoassorbenti e simili. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste dal Codice penale.
2. Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla Pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.
3. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

Art.17

Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente, che devono essere necessariamente puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
3. Ogni monumento, santella, tabernacolo, targa o lapide commemorativa, che interessa il suolo pubblico, deve essere appositamente autorizzato dall'organo Comunale competente per materia.

Art. 17 bis

Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada, ad esclusione di quelle temporanee installate per iniziative dell'Amministrazione Comunale.
2. Per utilizzare o collocare ganci, attacchi e supporti in genere, apposti sulle facciate degli edifici, è necessario consenso scritto della proprietà, che deve essere allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione, qualora per l'installazione sia necessario utilizzare strutture pubbliche, dovrà essere inoltrata apposita istanza all'Area competente.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m.5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Ente competente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati e/o eserciti. È altresì fatto obbligo di fornire all'Ente competente la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti e di assolvere tutti gli adempimenti di cui all' Art. 110 R.D. 635/1940 e successive modificazioni.

5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

6. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre i termini indicati dal provvedimento autorizzativo.

Art.18

Insedimenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.

1. A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna sia su area pubblica che privata ovvero in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo.

2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.

Art.19

Numerazione civica

1. La numerazione civica è stabilita e gestita dal Comune in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dall'Ufficio preposto.

2. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Il medesimo le mantiene in buono stato e ne assicura la visibilità dall'area di libero accesso, sia essa pubblica o privata.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i proprietari d'immobili installano le targhette mancanti o ripristinano quelle usurate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.

Art.20

Sicurezza degli edifici pubblici o privati e dei servizi abitativi pubblici e sociali

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
3. È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica Ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
4. In caso di mancato utilizzo di edifici, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
5. La Polizia Locale effettua, d'intesa con i funzionari delle Aree comunali preposte (o di altro ente incaricato della gestione del patrimonio dei servizi abitativi Pubblici e sociali), i controlli richiesti dagli Uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Provvede inoltre a segnalare agli Uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La Polizia Locale, infine, dà corso ai provvedimenti di decadenza o sgombero, adottati dai competenti organi, divenuti esecutivi. Chiunque impedisca l'accesso alla Polizia Locale per le azioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di € 500,00.

Art. 20 bis

Art. 20bis – Sicurezza delle strade pubbliche e private

1. A tutela della circolazione stradale veicolare e pedonale è vietato, ai proprietari delle abitazioni poste su via pubblica o ad uso pubblico, ovvero ai titolari di abitazioni su strade private prospicienti la via pubblica: abbandonare detriti e similari sulle pertinenze stradali.
2. È altresì vietato al fine della sicurezza stradale, ai titolari di vie private, lasciare in stato di abbandono e potenziale pericolo di caduta, segnaletica ed altro arredo in genere.
3. Al fine di garantire la tutela della quiete pubblica è imposto, ai proprietari di pozzetti, griglie ed altre opere eseguite su strada pubblica, di mantenere il perfetto stato di utilizzo dei medesimi, in particolare, utilizzando le dovute accortezze nella posa e mantenimento, al fine di limitare al minimo il rumore causato dal traffico veicolare.
4. È fatto obbligo ai titolari o amministratori delle abitazioni e/o vie private, provvedere immediatamente allo sgombero del materiale eventualmente disperso sul suolo stradale; pena la sanzione di cui all'Art. 69 c.1 l. E.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 21

Divieti per la salvaguardia ambientale

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione, salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
 - b) manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori piante e legname in genere;
 - c) uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali;
 - d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - e) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
 - f) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
 - g) bivaccare e, fuori dalle aree attrezzate, consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
 - h) praticare il gioco del cricket, del pallone e ogni altro gioco potenzialmente pericoloso e lesivo degli altri utenti tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo e, in ogni caso, della affluenza di altri utenti;
 - i) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui i giochi sono destinati;
 - j) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua, ovunque presenti;
 - k) lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontane dopo il loro utilizzo;
 - l) utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;
 - m) accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;
 - n) accedere e transitare con i velocipedi, di norma, al di fuori delle piste ciclabili, dei sentieri e delle strade bianche in ogni caso il velocipede deve regolare la velocità in modo da non arrecare pericolo a persone o animali;
2. Nei giardini pubblici ed in generale in luogo pubblico, i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci per età o malattia di riguardarsi da sé, devono essere sempre accompagnati e custoditi;

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate;
4. Il Sindaco disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati;

Art.22

Disposizioni sul verde privato.

1. Qualora nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, siano presenti: essenze arboree, alberi, siepi e similari i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami di modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. I proprietari di aree prospicienti alla pubblica via hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione.; in particolare, i proprietari, dovranno ridurre e tagliare le sporgenze di rami e le siepi sporgenti sul suolo pubblico e sui marciapiedi, che ostruiscano la visibilità di cartelli e segnali stradali o che inglobino punti luce di pali dell'illuminazione pubblica.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

Art. 23

Difesa contro i parassiti e le malattie delle piante

1. Per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari devono essere osservate le norme di cui agli articoli da 10 a 14 della Legge 18.6.1931 n. 987;
2. Quali misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano nella materia della profilassi internazionale devono altresì essere osservate le norme di cui al D.lgs. 19.8.2005 n. 214;
3. Salve le disposizioni dettate dalle norme di legge di cui al comma 1, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
4. I proprietari, pubblici e privati, di piante in genere, anche costituenti parchi, giardini, alberate, siepi, o elementi ornamentali singoli, sono comunque tenuti al rispetto delle norme riguardanti la lotta obbligatoria prevista per legge contro:
 - Traumatocam papityocampa (Processionaria del pino);

- Il Ceratocystis fimbriata (Cancro colorato del platano);
- La flavescenza dorata provocata dalla diffusione dell'insetto Scaphoideus Titanus, come richiamato dal D.M. 32442 del 31/05/2000 e norme successive statali e locali, mediante trattamenti insetticidi specifici raccomandati dal servizio fitopatologico regionale.
- Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (punteruolo rosso delle palme);
- Anoplophora chinensis e Anoplophora glabripennis (tarlo asiatico)
- Erwinia amylovora (colpo di fuoco batterico);
- Sharka (virus della vaiolatura delle drupacee);
- Malattia delle viti e cura degli incolti;
- L'ambrosia;

5. La lotta, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- Il bostrico dell'abete rosso;
- Il bruco americano;
- Il cancro del cipresso;
- La grafiosi dell'olmo;

Art. 24

Abbandono superfici agricole

1. Nel caso di abbandono di superfici agricole, il proprietario è tenuto comunque ad evitare l'infestazione da rovi, robinie, ortiche ed altre infestanti che possano compromettere l'igiene Pubblica e il decoro della via stessa.

Art. 25

Terreni incolti e ingerbiditi

1. I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.
2. È vietato mantenere terreni in stato di ingerbimento tale da determinare situazioni di degrado ambientale che ledano la quiete ed il decoro e possano creare pregiudizio per la Pubblica salute ed incolumità.

Art. 26

Libero deflusso delle acque

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi genere né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o alle strade pubbliche. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

2. Nel caso di nuove aperture di passo carrale, le tombinature devono necessariamente essere previste al fine di evitare infiltrazioni di acque su aree esterne pubbliche.
3. È vietato scaricare sul suolo pubblico le acque bianche provenienti dal fondo privato.
4. Con riferimento all'Art. 15 del D.lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta ed scarico;
 - b) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - c) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.
 - d) Per i contravventori si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.lgs. sopra citato.
5. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati che le opere necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
6. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati, anche sul suolo privato, indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio Comunale.
7. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera o di chiunque ne benefici.
8. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione di deflusso.
9. Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.
10. È vietato qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori emanufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e di regimazione delle acque meteoriche.
11. Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino e l'idoneo ri-sezionamento. L'Amministrazione riterrà comunque responsabili e obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni a qualsiasi titolo di diritto reale su bene proprio o altrui.

Art. 27 **Acqua potabile**

1. L'uso dell'acqua potabile potrà essere autorizzato anche per fini diversi dall'approvvigionamento per uso civile solo se non vi è penuria di acqua e solo se tale uso è concesso dal gestore del servizio idrico;
2. Nei periodi in cui esiste scarsità di acqua, a seguito di specifica richiesta (serre, colture particolarmente esigenti o altre attività produttive) l'utilizzo dell'acqua potrà essere concessa

durante le ore notturne, o comunque in momenti in cui non venga pregiudicato l'approvvigionamento per uso civile.

3. È vietato, durante i periodi di scarsità d'acqua, utilizzare la stessa per fini diversi dall'approvvigionamento per uso domestico.
4. È altresì vietato deviare in qualsiasi modo il flusso delle fontane pubbliche, ovvero utilizzare tubi o connettori per approvvigionamento privato.

Art. 28

Pericolo di incendi, esalazioni moleste

1. È vietato in generale accendere fuochi all'aperto.
2. Possono essere accesi fuochi in aree o locali attrezzati utilizzando camini, stufe, fornelli, griglie nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
3. Chiunque proceda all'accensione di fuochi nei luoghi di cui al precedente comma 2, deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
4. In nessun caso in aree attrezzate si possono accendere fuochi se non a distanza tale che non possano creare pericolo a boschi, coltivazioni, case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili.
5. È vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.
6. È vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, ecc...
7. È vietato accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.
8. È vietato accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini Pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana.
9. Si applicano le disposizioni previste dall'Art. 59 del T.U.L.P.S. (R.D. 19-61931 n, 773) e, per responsabilità penali, gli artt., 423 e 449 del C.P.

Art. 28 bis

interventi d'urgenza per eventi calamitosi

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, quali pulizia e rimozione di materiali di risulta, rami, piante ed altro materiale proveniente da abitazioni o strade private, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, sostenendone la spesa e rivalendosi sui frontisti per la quota posta a loro carico.

TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Disposizioni generali.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi disposti dal regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 - Art. 1 - comma 816- 836 e 846-847) deliberazione C.C. n. 03 del 30/04/2021 e successive modifiche.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per i canali, rii, e fossi fiancheggianti le strade aperte al Pubblico transito.
3. Oltre a quanto previsto dal presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione del relativo canone, nonché nei singoli regolamenti per materia.
4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio, sia itinerante che in sede fissa, è soggetta alla disciplina dettata da apposito Regolamento.
5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono soggette al versamento del relativo canone, salvo diversamente disposto.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art.30

Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico per iniziative o manifestazioni sono disciplinate al titolo VII (*particolari tipologie di occupazione*) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione C.C. n 03 del 30/04/2021 e successive modificazioni.
2. Quanto sopra non riguarda:
 - le riunioni di più persone su area pubblica o di uso pubblico senza deposito di oggetti o attrezzature e con eventuale utilizzo di palco, salvo quanto prescritto dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza;
 - le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
 - le manifestazioni di durata giornaliera di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.

Art. 31

Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, è disciplinata dagli Artt. 5, 7 e 53 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione (delibera C.C. n. 03 del 30/04/2021). Rimane comunque necessario, in ogni caso, darne comunicazione alla Polizia Locale con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Art.32

Occupazioni con elementi di arredo.

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, operanti in locali prospicienti alla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato. Inoltre, i concessionari dovranno mantenere in perfetto stato gli elementi medesimi e saranno altresì tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità di istanza di cui all'Art. 56 del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (delibera C.C. n. 03 del 30/04/2021);

Art.33

Occupazioni varie del soprassuolo e del sottosuolo e divieti.

1. La collocazione di insegne, cartelli, mezzi pubblicitari, bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento edilizio Comunale, dal D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. 485 del 16 dicembre 1992 e dal Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (delibera C.C. n. 03 del 30/04/2021) di cui all'Art. 58.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art.34

Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o similari a condizione che siano rispettati i criteri tecnico-estetici e che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di Pubblica Sicurezza.

Art.35

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni uno.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta di vendita di prodotti esposti.

Art.36

Occupazioni per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti alla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per l'esposizione delle merci, purché il marciapiede, sul quale l'esercizio si affacci, sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art.37

Occupazioni per attività commerciali e similari su aree pubbliche non mercatali e commercio in forma itinerante.

1. Le occupazioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche non mercatali ed il commercio in forma itinerante devono svolgersi con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

2. Le occupazioni di aree pubbliche per attività commerciali e similari diverse da quelle di cui al comma precedente sono soggette ai seguenti limiti e condizioni:

- a. Non è consentita l'esposizione di prodotti, merci o cartelli al di fuori della struttura fissa, anche se all'interno dell'area concessa.
- b. È vietato l'uso di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni e l'uso di gruppi elettrogeni a scoppio.

3. È altresì vietato:

- a. esercitare l'attività nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b. allacciarsi agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica o installare prese d'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'Ente cui compete l'erogazione del servizio;
- c. danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- d. collocare tende, assiti o altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare i passaggi destinati al Pubblico;
- e. accatastare prodotti od altro in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.38

Disposizioni generali.

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Sindaco, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori e adotta, anche in applicazione della normativa vigente, Ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie, affinché gli stessi procedano all' eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Rimane comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportino esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.
5. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
6. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla Pubblica via, nei giardini Pubblici o altre zone attrezzate, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Art.39

Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì attuare ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all'esterno tra le ore 22:00 e le ore 08:00.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni

stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, previa richiesta del Comando Polizia Locale, il Sindaco riduce l'orario di apertura di singoli locali secondo la seguente tabella:

accertamenti di violazione in un anno	Giorni di riduzione dell'orario di apertura alle ore 22
Due accertamenti di violazione dei commi 1 e 2	15 gg
In caso di ulteriore accertamento di violazione dei commi 1 e 2	30 gg

In caso di persistenza di fenomeni di disagio e turbativa oltre i tre accertamenti di violazione dei commi 1 e 2 in un anno verrà applicato quanto disposto dal successivo Art.70.

Art.40

Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08:00 e dopo le ore 22:00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi Pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art.41

Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto a adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art.42

Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

Art.43

Lavoro notturno.

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 20:00 e le ore 08:00.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 20:00 e le ore 08:00 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico e deve essere esplicitamente autorizzata.

Art. 44

Disciplina delle attività rumorose

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose, insalubri od incommode, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Testo Unico Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti terzi;
2. In relazione a quanto disposto dall'art 66 del TUPS, le attività suddette devono essere limitate ai seguenti orari:

- dal 1° aprile al 30 settembre	dalle ore 07:30 alle ore 20:00
- dal 1° ottobre al 31 marzo	dalle ore 07:30 alle ore 19:00
- limitatamente alle giornate festive	dalle ore 10:00 alle ore 18:00
3. per il periodo 1° luglio – 31 agosto e 7 dicembre – 7 gennaio, nell'ambito del territorio Comunale, è vietato l'uso di attrezzature rumorose quali (a titolo esemplificativo): macchine operatrici in genere, martelli pneumatici, escavatori, martelli demolitori, attrezzature da cantiere con motori diesel o a scoppio, motofalciatrici, altoparlanti, megafoni e quant'altro possa provocare rumori di tal genere, durante i sottoindicati orari, fatte salve le facoltà di deroga per l'esecuzione di lavori Pubblici indifferibili:
 - prima delle ore 09:00
 - dalle ore 12:00 alle ore 16:00
 - dopo le ore 19:00
 - durante i giorni prefestivi e festivi per l'intera giornata.
4. il Sindaco, con provvedimento motivato ed in casi eccezionali, può derogare a quanto previsto dal comma 3

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.45

Custodia, nutrizione, cura e ricovero degli animali.

1. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza, di stress all'animale stesso, di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box ed i recinti adibiti alla custodia degli animali, devono essere tenuti costantemente in buone condizioni d'igiene.
2. Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
3. Il proprietario o il detentore deve controllare periodicamente lo stato di salute degli animali e le attrezzature. Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli periodici ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti o infestati da parassiti.
4. Il proprietario o il detentore deve provvedere al ricovero per gli animali che non possano adattarsi alle condizioni climatiche. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro, o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal medico veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza, altezza, sei volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse. È vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza e altezza inferiore a cinque volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.
5. È vietato abbandonare animali domestici e selvatici appartenenti alla fauna autoctona o alloctona, in qualunque parte del territorio Comunale, compresi giardini Pubblici e qualsiasi tipologia di corpo idrico. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di recupero, Istituti scientifici o altri Enti autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
6. È consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua dalle fontane Pubbliche fatto salvo che, l'approvvigionamento, non avvenga in contatto diretto con l'erogatore dell'acqua.
7. È vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo altre specie animali.

Art.46

Rapporti con i cani

1. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, la limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario è stabilita dalla normativa regionale in materia. Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

2. La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di 6 metri di lunghezza a scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e i cani attaccati dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. È altresì vietato tener legato un cane a nodo scorsoio.

Art.47

Mantenimento dei cani.

1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro quarantacinque giorni dalla nascita.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani, a tutela della incolumità pubblica e privata, devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se mordaci o sottoposti ad addestramento che comporti l'attacco a esseri umani, anche muniti di museruola; il guinzaglio non deve comunque essere di lunghezza superiore a 1,5 metri.
4. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, ove esistano. Dei danni che i cani eventualmente provochino al verde Pubblico ne rispondono i proprietari.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, i cani devono essere custoditi in modo da non recare danno o disturbo alle persone.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, comprese le aree a loro destinate di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, gli ingressi, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso Pubblico.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con Ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo.
9. Ove sia detenuto almeno un cane in abitazione con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
10. Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e Regolamento attuativo 2/2008 e al DPR 8 febbraio 1954 n.320 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.

11. Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottate tutte le misure atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.

12. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o altro veicolo.

13. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno.

Art.48

Centri di addestramento educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione è rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio Comunale competente per la tutela degli animali, sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL.

2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

3. E' obbligo degli addestratori tenere un registro con l'indicazione dei soggetti sottoposti ad addestramento che prevedano forme di attacco verso le persone. Sui registri dovrà essere annotato il nome e il numero di microchip del cane, la razza e l'età, oltre al nome e indirizzo del proprietario. Mensilmente deve essere fornita la lista di questi soggetti all'Ufficio competente presso il Comando di Polizia locale.

4. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento devono adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art.49

Rapporti con i gatti.

1. I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a 1,5 mq. per animale, più 0,5 mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

2. I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e per limare gli artigli.

3. È vietato tenere i gatti legati con catene, corde, ecc...

4. Tutti i felini devono essere dotati di apposito microchip come da normativa Regionale vigente.

Art.50

Colonie feline

1. Il Comune riconosce e tutela a norma di legge (Legge 189/04 – L.R. 16/2006 Art. 9) le colonie feline presenti sul proprio territorio.
2. È consentito ai soli cittadini muniti di regolare tesserino di riconoscimento introdursi nel territorio di una colonia felina al fine di provvedere al mantenimento e alla cura dei gatti.

Art.51

Animali randagi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 14.8.1991 n. 281 e dalle altre norme in vigore è fatto divieto di catturare animali randagi; resta ferma la possibilità di intervento ai fini sanitari, di soccorso e di accudimento per gli enti competenti e le associazioni protezionistiche riconosciute.

Art.52

Protezione della fauna selvatica.

1. Su tutto il territorio urbano e boschivo è severamente vietato di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migratoria.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di spavento per terzi.
3. Gli animali selvatici tenuti in cattività devono poter disporre delle condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente le specie; essi devono avere la possibilità, se la natura della specie lo richieda, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare, di coricarsi e di ricavare una tana scavandola.
4. È vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.

Art.53

Esposizione di animali

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'Art. 69 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza, le autorizzazioni per esporre animali alla Pubblica vista devono prevedere inoltre i seguenti requisiti:
 - a. i locali e le attrezzature devono corrispondere alle specie ed al numero degli animali da esporre o utilizzare e devono essere costruiti in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
 - b. gli animali esposti devono poter disporre d'acqua e cibo in recipienti non rovesciabili, avendo cura della regolarità della somministrazione e della pulizia dei resti, il pavimento della gabbia espositiva, deve essere ricoperto di materiale assorbente le deiezioni, e deve essere tenuto costantemente pulito, onde assicurare la massima igiene;

c. è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili;

Art. 54

Denuncia malattie infettive degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario Pubblico qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

2. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dalle vigenti leggi sanitarie.

Art.55

Spettacoli vietati

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge 22 novembre 1993, n. 473 sono vietati gli spettacoli che causino agli animali stress, condizionamenti o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del Pubblico.
2. Sono vietati ogni rappresentazione che comporti combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili, le corride ed altre manifestazioni simili.

Art.56

Circhi e spettacoli viaggianti

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti il benessere e la tutela degli animali previste dalla vigente normativa, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività circense con utilizzo di animali saranno rilasciate esclusivamente nel rispetto dei parametri Cites.

Art.57

Premi vincita

1. È vietato utilizzare animali vivi di qualsiasi specie come premio o regalo in ambito di manifestazioni, fiere, mostre, esposizioni, parchi di divertimento o altre attività dello spettacolo.

Art.58

Utilizzo diverso di animali

1. Fatti salvi i divieti di cui all'Art. 7, è vietato comunque esibire animali con cuccioli lattanti, da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà

Art.59

Vendita di animali

1. Il commercio di ogni specie animale, ittiche comprese, deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti in materia.
2. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla loro sopravvivenza, immersi in vasche munite di ossigenatore.
3. È vietata l'esposizione di animali, anche al fine della vendita, nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi.

Art.60

Pratiche vietate

1. Oltre le pratiche non consentite di cui agli articoli precedenti, è vietato:
 - a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni;
 - b. tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute;
 - c. somministrare cibo o bevande ai volatili in libertà;
 - d. tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
 - e. detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori e mustelidi;
 - f. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie;
 - g. ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche;
 - h. colorare o vendere animali colorati artificialmente;
 - i. trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto;
 - j. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
 - k. condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
 - l. lasciare sotto il sole animali chiusi in veicoli o rimorchi.

Art.61

Animali liberi e animali vaganti

1. Il Sindaco con propria Ordinanza in situazioni e circostanze eccezionali può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
2. È proibito lasciare vagare incustoditi su aree Pubbliche e di uso Pubblico animali da cortile, da stalla, da soma e da sella.
3. Lungo le vie Pubbliche e di uso Pubblico nessun animale di proprietà può essere lasciato senza custodia; in tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento;
4. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha la facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma ha l'obbligo di darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Comando di Polizia Locale.
5. Nelle aree boschive del Comune è severamente vietato lasciar vagare liberamente i cani che, per razza o tipologia della specie, possano ledere o causar disturbo alla fauna selvatica;
 - a. nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto e comunque durante la fase riproduttiva della fauna autoctona il comportamento di cui al comma 5 costituisce aggravante.
6. Nelle vie e piazze del territorio Comunale è vietata la sosta del bestiame, salva specifica autorizzazione del Sindaco.

TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.

Art.62

Informazioni commerciali.

1. Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone-center, internet point e attività assimilabili, le informazioni commerciali esposte devono riferirsi esclusivamente all'attività svolta.
2. Tutte le informazioni esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, deve prevalere la visibilità e leggibilità in lingua italiana. Sono altresì consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana ma divenute di uso Comune.

Art. 63

Obbligo di vendita delle merci esposte.

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda esporre merce od oggetti al solo fine di decoro delle vetrine, è obbligatorio segnalare in maniera idonea che, tali prodotti, non siano in vendita.

Art.64

Disciplina dell'esposizione delle merci riservate ai maggiorenni

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alle persone o sia contraria alla pubblica decenza ed al decoro pubblico, ivi comprese pubblicazioni a carattere erotico.

Art.65

Contrasto al commercio abusivo su area pubblica

1. È vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni o altri analoghi contenitori, da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrando nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.

2. È vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce.

Art. 66

Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'Art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

1. Ferma restando la disciplina di cui all'Art. 110 del T.U.L.P.S. e relativi decreti attuativi, il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18 degli apparecchi di cui al comma 6 del succitato articolo deve essere reso noto dal gestore dell'esercizio presso cui sono installati mediante l'esposizione di idonei avvisi, ben visibili al pubblico.

TITOLO VI - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' SCIATORIA E DELLE PISTE DI SCI

CAPITOLO I – DEI GESTORI DELLE PISTE DA SCI

Art. 67

Segnalazione delle piste e obbligo al soccorso

- 1. SEGNALAZIONE DELLE PISTE IN BASE AL GRADO DI DIFFICOLTA'** - Il gestore degli impianti deve segnalare correttamente il grado di difficoltà delle piste da discesa, piste da fondo, piste di slitta, slittino e parco giochi.
- 2. MANUTENZIONE E CHIUSURA DELLE PISTE** - Il gestore deve necessariamente provvedere alla chiusura delle piste in caso di pericoli attuali dovuti a eventi atmosferici, sinistri e comunque in tutti i casi di inagibilità degli impianti stessi.
- 3. OBBLIGO DEL SOCCORSO** - Il gestore deve provvedere necessariamente alla gestione del primo soccorso degli infortunati lungo le piste, assicurando loro il trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso.
- 4. CAUTELE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI** - Il gestore delle aree sciabili attrezzate deve rendere adeguatamente visibili, le informazioni con la mappa delle piste da sci e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta, applicando idonea segnaletica nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti. Eventuali ostacoli fissi posti in prossimità delle piste (pali, plinti, pozzetti vari, piloni di seggiovie ecc..) dovranno essere opportunamente segnalati e protetti con idonei sistemi in grado di attutire gli urti.
- 5. COLLEGAMENTI** - Il gestore delle aree sciabili deve attrezzare idonei percorsi diversificati per la salita a piedi ai vari rifugi presenti in prossimità e raggiungibili solo passando in prossimità delle piste. Devono altresì essere individuati percorsi di salita per le persone che praticano attività sportive diverse rispetto allo sci alpino (es. sci alpinismo o ciaspole). Tali percorsi andranno segnalati opportunamente.
- 6. GESTIONE AREE SCIABILI** – Il gestore delle aree sciabili deve provvedere affinché nei periodi diversi da quelli in cui si pratica lo sci, le acque di scolo delle piste vengano opportunamente regimentate con idonei sistemi che impediscano alle medesime di provocare erosioni, trasporto di materiale solido, intasare canali, ruscelli o sistemi di raccolta acque in genere

CAPITOLO II – DEGLI UTENTI DELLE PISTE DA SCI

Art. 68

Comportamento degli utenti sulle piste da sci

1. **PERCORRIBILITA' DELLE PISTE DA SCI** - Gli utenti delle piste da sci devono comportarsi in modo da non costituire pericolo per le persone o intralcio per altri utenti. È severamente vietato percorrere le piste da sci con mezzi cingolati o altri mezzi di trasporto sportivi o non sportivi, che non siano definiti sci, o che non servano espressamente per la sistemazione, la battitura o il rifacimento delle piste o per il soccorso. I mezzi battipista e non devono essere muniti dei previsti dispositivi di segnalazione ed entrare in funzione in orari in cui gli impianti sono chiusi.
2. **OBBLIGO UTILIZZO CASCO PROTETTIVO** - Gli utenti di età inferiore agli anni 18, nell'esercizio della pratica dello sci, sci alpino, dello snowboard, della slitta e dello slittino devono necessariamente indossare un casco protettivo, conforme alle caratteristiche di cui al Decreto Ministro della Salute del 30 giugno 2021.
3. **VELOCITA' E OBBLIGO DI PRUDENZA** - Nelle piste lo sciatore deve necessariamente tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale non costituisca pericolo per la propria incolumità e quella altrui. Lo sciatore deve necessariamente mantenere una velocità particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, nella fattispecie in prossimità di fabbricati, incroci, ostacoli ed in ogni caso di scarsa visibilità dovuta a nebbia o foschia o altri eventi atmosferici che ne pregiudichino la sicurezza.
4. **PRECEDENZA** - Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con gli sciatori a valle.
5. **SORPASSO** - Lo sciatore che intende effettuare il sorpasso di un altro sciatore, deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere adeguata visibilità prima di effettuare la manovra.
6. **INCROCIO** - Lo sciatore negli incroci con altri sciatori deve ridurre la velocità, modificare la traiettoria e comunque mettere in atto comportamenti atti ad evitare la collisione con quest'ultimi.
7. **STAZIONAMENTO E SOSTA** - Lo sciatore in sosta sulla pista da sci deve fermarsi necessariamente a bordo pista e in nessun caso nei tratti con scarsa visibilità, passaggi obbligati, dossi e intersezioni. La sosta non deve comunque essere causa di pericolo per gli

altri utenti delle piste da sci. Lo sciatore in caso di caduta o di incidente deve in ogni caso cercare di liberare la pista portandosi al margine della stessa, salvo che questo sia possibile.

8. **OMISSIONE DI SOCCORSO** - Lo sciatore che assiste ad un sinistro lungo le piste da sci, ha l'obbligo di segnalare la presenza dell'infortunato con mezzi idonei e comunque prestando primo soccorso in relazione alle sue capacità tecniche. Qualora l'evento cagioni lesioni personali agli infortunati e non vi sia stata adeguata assistenza da parte di quest'ultimo, lo stesso, sarà punibile ai sensi dell'Art. 593 comma secondo del Codice penale. In caso di sinistro l'investitore ha l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso. Eventuali testimoni o persone coinvolte nell'incidente devono fornire le proprie generalità.
9. **TRANSITO E RISALITA** - È vietato a tutti gli utenti la risalita a piedi, con gli sci o con qualsiasi altro mezzo, salvo in casi di urgente necessità. Lo sciatore deve necessariamente dare precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio ed alla manutenzione delle piste.
10. **ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA** - gli utenti delle piste da sci devono essere muniti di copertura assicurativa in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.
11. **ACCERTAMENTI ALCOLEMICI E TOSSICOLOGICI** - È severamente vietato, agli utenti delle piste da sci, fare uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.69

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

A) Da 25 a 150 euro	Violazioni previste nell'Art. 8 commi 4,5 Violazioni previste nell'Art. 13 Violazioni previste nell'Art.16, c. 3 Violazioni previste nell'Art. 19 Violazioni previste nell'Art. 21 Violazioni previste nell'Art. 24 Violazioni previste nell'Art. 25 Violazioni previste nell'Art. 27 Violazioni previste nell'Art.47, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 Violazioni previste nell'Art. 50
B) Da 50 a 300 euro	Violazioni previste nell'Art. 7 commi 2,3,4,5,7,8,12,14,15,16,18,19 Violazioni previste nell'art 8 commi 4,5,8 Violazioni previste nell'art 8-bis Violazioni previste nell'Art. 9 Violazioni previste nell'Art. 10 Violazioni previste nell'Art. 11 Violazioni previste nell' Art. 14 Violazioni previste nell' Art. 15 commi 3,4,7, Violazioni previste nell'Art. 18 Violazioni previste nell'Art. 22 Violazioni previste nell'Art. 26 Violazioni previste nell'Art. 47 commi 5, 8, 10, 11 Violazioni previste nell'Art. 49 Violazioni previste nell'Art. 51 Violazioni previste nell'Art. 52 Violazioni previste nell'Art. 53 Violazioni previste nell'Art. 60 c.1 lett. c, g, h, i, k
C) Da 65 a 400 euro	Violazioni previste nell'Art. 8 lettere commi 1,2,3,6,7 Violazioni previste nell'Art. 9 bis Violazioni previste nell'Art. 16 c.1 Violazioni previste nell'Art. 17 Violazioni previste nell'Art. 23 Violazioni previste nell'Art. 28 commi 1,3,5, Violazioni previste negli artt. 45, 46 Violazioni previste nell'Art. 62 Violazioni previste nell'Art. 63

D) Da 80 a 500 euro	Violazioni previste nell'Art. 6 Violazioni previste nell'Art. 7 commi 6,10,17, Violazioni previste nell'Art. 8 lettere commi 9,10,11, Violazioni previste nell'Art. 12 Violazioni previste nell'Art. 15 commi 2,8 Violazioni previste nell'Art. 16 comma 2 Violazioni previste nell'Art. 20 – bis commi 1,2,3 Violazioni previste negli Artt. 20,21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Violazioni previste nell'Art.47, commi 12, 13 Violazioni previste nell'Art. 48 Violazioni previste negli Artt. 54, 55,56, 57, 58,59 Violazioni previste nell'Art. 61 eccetto c.5 lett. a Violazioni previste nell'Art. 64 Violazioni previste nell'Art. 68
E) Da 200 a 500 euro	Violazione prevista nell'Art. 7 commi 1,9,11,13 Violazione prevista nell'Art. 15 c.1 Violazioni previste nell'Art. 17-bis Violazioni previste nell'Art. 20 – bis comma 4 Violazioni previste nell'Art. 28 commi 4,6,7,8 Violazione prevista nell'Art.29 Violazioni previste nell'Art. 60 commi 1 lett. a, b, d, e, f, j, l Violazioni previste nell'Art. 61 c.5 lett. a Violazioni previste nell'Art. 65 Violazioni previste nell'art 66. Violazione prevista nell'Art. 67, commi 1,2,3,4,5,6

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 300,00 euro. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di sospensione o di revoca del titolo autorizzatorio a svolgere l'attività o che altera i sigilli è soggetto, fatto salvo le norme penali, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 450,00 euro.
4. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere esibito agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 150,00 euro.
5. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida di cui agli artt. 70 e 71 o non vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di

immediata attuabilità, si rifiuti di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 euro.

6. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571 è possibile procedere all'applicazione dell'istituto del sequestro amministrativo. Fatto salvo che ciò non costituisca reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 500,00 euro a chi impedisce, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti di Polizia Locale all'interno dei locali ove si svolga attività lavorativa, per le attività di accertamento di cui all'Art.13 primo comma della L. 24 novembre 1981 n. 689.
7. La Giunta Comunale ogni due anni determina, con apposito atto, l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'Art. 69.

Art.70

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. Per motivi di sicurezza urbana, il Responsabile dell'Area che ha rilasciato l'autorizzazione, può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.
3. Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell'arco di un anno, in quattro violazioni della stessa indole, il responsabile dell'Area che ha rilasciato l'autorizzazione sospende il titolo autorizzatorio per giorni 30, anche nel caso di pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
4. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, tenuto conto della gravità delle violazioni, il responsabile dell'Area che ha rilasciato l'autorizzazione sospende il titolo autorizzatorio per giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
5. L'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

Art.71

Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata e non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, non sia di immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento; con successivo atto è notificata al trasgressore la diffida ad adempiere entro il termine massimo di 30 giorni.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'Art.69 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.
3. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'organo accertatore ne fa espressa menzione nel verbale imponendo tale obbligo al trasgressore; nel verbale è altresì precisato se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, l'organo accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
4. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive è soggetto alla sanzione di cui all'Art. 69 c.5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere abusive, a cura del Comune e a spese dell'interessato.

Art.72

Recidiva

1. Per le violazioni al regolamento di Polizia Urbana e Rurale, la sanzione amministrativa è raddoppiata se, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, l'autore commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nell'anno sono accertate con unico provvedimento esecutivo (Art. 8 bis L. 689/1981).

Art. 73

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione consigliare
2. È abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana e tutti i Regolamenti o le norme che siano in contrasto con il presente atto.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa regionale o statale vigente.
4. Il presente regolamento è pubblicato sul sito on line istituzionale dell'Ente a tempo indeterminato.